

Per eventuali problemi di non corretta ricezione telefonare allo 0172/715158

DATA 25.03.2022

**NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO - PROVVEDIMENTI PER:
- CONTRASTARE L'AUMENTO DEL COSTO DI ENERGIA E CARBURANTI
- FINE PERIODO DI EMERGENZA E NUOVE REGOLE ANTI COVID
- RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 0,80% A FAVORE DEI LAVORATORI**

Il Consiglio dei Ministri nelle sedute n.67 del 17 marzo e n.68 del 18 marzo ha approvato una serie di provvedimenti aventi risvolti anche per il mondo del lavoro.

Nella seduta del 17 marzo sono state esaminate ed approvate norme legate all'allentamento delle misure anti COVID in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza previsto per il 31.03.2022.

Nella seduta del 18 marzo è stato approvato un Decreto-legge contenente misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina.

L'INPS con circolare 43 del 22.03.2022 detta le regole per l'applicazione della riduzione contributiva dell'0,80% a favore dei lavoratori dipendenti.

ALLENAMENTO MISURE ANTI COVID – FINE STATO DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 67 del 17 marzo 2022, ha approvato un decreto-legge contenente l'allentamento delle misure anti-Covid, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Il testo ufficiale del decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma i provvedimenti adottati sono i seguenti:

- Dal 1° aprile non ci sarà più l'obbligo di **Green pass rafforzato** sui luoghi di lavoro per i lavoratori over 50. Per l'accesso basterà il Green pass base (da vaccinazione, guarigione o anche da tampone).
- La sospensione dal lavoro, per i lavoratori non vaccinati, resterà solo per la fascia del **personale sanitario** e per i lavoratori di **strutture ospedaliere** e delle **Rsa**.
- Dal 1° aprile decadrà anche la **quarantena** da contatto (l'obbligo di isolamento resta solo per i contagiati).
- Fino al 30 aprile rimarrà l'obbligo dell'uso delle **mascherine al chiuso**.
- Dal 1° maggio non sarà più necessario esibire il **Green pass**.
- Fino a 30 giugno sarà possibile ricorrere allo **smart working** nel settore privato senza l'accordo individuale. Fino a tale data viene, altresì, prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI DELL'ENERGIA E DEI CARBURANTI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21.03.2022 è stato pubblicato il Decreto-legge n.21, in vigore dal 22.03.2022, con il quale sono stati introdotti i seguenti provvedimenti in materia di lavoro:

- con l'art.2 è stata data la facoltà per le **imprese del settore privato** di concedere ai propri lavoratori dipendenti, **buoni benzina** o analoghi titoli per l'acquisto di **carburanti** il cui valore, nel limite di 200 euro, NON costituisce reddito per il lavoratore beneficiario; pertanto fino a tale somma non è soggetto né a contribuzione previdenziale né a tassazione fiscale; si precisa che la concessione di tali buoni è **facoltà** e non obbligo a carico del datore di lavoro;

- con l'art.11 sono stati introdotti alcuni commi all'art.44 del D.lgs.148/2015 (Norme sugli Ammortizzatori Sociali) e più precisamente:
 - o il comma 11-quinques che concede ulteriori 26 settimane di **CIGO**, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, per quelle imprese, rientranti nell'ambito di utilizzo della Cassa Integrazione Ordinaria, che **hanno esaurito** i limiti di utilizzo di tale ammortizzatore;
 - o il comma 11-sexies che concede ulteriori 8 settimane di **FIS** (Fondo Integrazione Salariale), utilizzabili entro il 31.12.2022, per le imprese che occupano fino a 15 dipendenti, che **hanno esaurito** i limiti di utilizzo di tale ammortizzatore sociale e che svolgono un'attività rientrante tra i seguenti codici ATECO:
 - Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
 - Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
 - Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
 - Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
 - Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
 - Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
 - Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
 - Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
 - Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
 - Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
 - o Con il comma 2 dell'art.11, ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco di seguito elencati che, fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa con ricorso agli ammortizzatori sociali, sono **esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale**:
 - 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe;
 - 02.20 Legno grezzo
 - 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
 - 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
 - 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
 - 23.42 Articoli sanitari in ceramica
 - 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica
 - 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
 - 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
 - 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
 - 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
 - 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
 - 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
 - 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais)
 - 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
 - 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELLO 0,80% A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Con la circolare n.43 del 22.03.2022 l'INPS detta le regole per l'applicazione della riduzione dello 0,80% dell'aliquota contributiva **a carico dei lavoratori dipendenti** per l'anno 2022.

Si ricorda che tale riduzione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 234/2021) che ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro **dipendente**, un esonero dello 0,80% sulla quota IVS **a carico del lavoratore**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. L'esonero può essere fruito a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero consiste quindi in una riduzione dello 0,80% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS **a carico dei lavoratori**. Pertanto, se la quota IVS a carico del lavoratore è del 9,19%, per l'anno 2022 questa si riduce all'8,39% così come nel caso di aliquota IVS a carico lavoratore pari al 9,49%, per l'anno 2022 questa si riduce all'8,69%.

A partire dalle retribuzioni di marzo verrà pertanto applicata tale riduzione a favore dei lavoratori dipendenti, con conguaglio per le mensilità di gennaio e febbraio, dove tale riduzione non è stata applicata in assenza di istruzioni INPS.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

*(Studio Professionisti
Associati S.S.)*